



## *Al Prefetto della Provincia di Pisa*

**FASC.N. 4323/2023**

**AUTORIZZAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI PISA.**

**ACCORDO QUADRO CIG 944560362D - CONVENZIONE DERIVATA CIG A011AB9037  
Modifica ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.**

**PREMESSO**

- che a seguito di procedura negoziata di gara n. 3165755 si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro prot.n. 43917/2023(CIG 944560362D) con , con ARNERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 90055170501 P.I. 02135810501, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane n. 2, per la messa a disposizione di posti presso le strutture straordinarie di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituite da unità abitative con gestione in rete e capienza massima fino a 50 posti, ex art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato ministeriale, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 29 gennaio 2021;

-che in esecuzione del predetto accordo quadro è stata sottoscritta la convenzione prot.n. 44401/2023 (CIG A011AB9037), per il periodo 1 ottobre 2023-30 settembre 2024, per un numero di 100 posti, presso le strutture abitative messe a disposizione dall’offerente;

ATTESO che a seguito dell’andamento progressivamente crescente dei flussi in ingresso di richiedenti asilo, è stato necessario assicurare comunque assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale a seguito dei nuovi e sempre più consistenti arrivi in ambito provinciale, provvedendo alla loro sistemazione presso i CAS già attivi o presso nuovi CAS attivati da parte degli attuali gestori;

VISTA la relazione del RUP prot.n. 42697 del 20.9.2023, prodotta ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con cui si propone la modifica delle convenzioni sottoscritte, formalizzando l’incremento contrattuale fino al 50% dei posti offerti in sede di gara, in considerazione dello stato di fatto venutosi a creare per le esigenze improcrastinabili di maggiore accoglienza;

CONSIDERATO necessario contrattualizzare l’incremento del numero di posti presso le strutture già attive resosi indispensabile per rispondere con tempestività alle esigenze di accoglienza che si sono verificate nel corso dell’emergenza degli ultimi mesi;

ATTESO che il 30 settembre 2023 è scaduta la proroga della convenzione CIG 93862198F2 per il CAS attivato per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, ubicato nel Comune di Pontedera, in Via Tosco Romagnola n. 62, e che pertanto la predetta struttura deve essere ricondotta nell’ambito contrattuale in essere con il Gestore;



## *Al Prefetto della Provincia di Pisa*

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le ipotesi di modifica ai contratti di appalto in corso di esecuzione;

VISTO l'art. 13, comma 1, della convenzione in essere con il gestore che disciplina l'ipotesi di modifica contrattuale sopra richiamata;

PRESO ATTO che le assegnazioni di nuovi ospiti disposte nei confronti di ARNERA Soc. Coop.Sociale in aggiunta al numero di posti oggetto di convenzione, nonché l'inclusione nell'ambito contrattuale della struttura di Pontedera sopra richiamata, rientrano nel limite del c.d. quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 13, comma 1, della convenzione prot.n. 44401/2023 (CIG A011AB9037);

RICHIAMATE, infine, le modifiche apportate alle precedenti convenzioni sottoscritte per la gestione dell'accoglienza per il periodo 2020-2023, in ordine alla sostituzione del materiale monouso con materiale lavabile con le modalità esplicitate nell'allegato al presente atto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale attestate nella relazione del RUP prot.n. 21497 del 15/05/2020;

ATTESO che, come si evince dalla relazione del RUP sopra citata, la predetta modifica non incide sul valore del contratto;

PRESO ATTO che la modifica è riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di dover procedere alle modifiche contrattuali sopra illustrate al fine di assicurare adeguata operatività al complesso sistema dell'accoglienza sul territorio;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 113 c. 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura "non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità";

VISTO il regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 17 aprile 2023 n. 73, che disciplina le modalità di determinazione ed erogazione degli incentivi tecnici per il personale delle diverse articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno in corso di definizione;

VISTI, in particolare, l'art. 3 che disciplina i criteri di quantificazione del fondo incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 10 che dispone l'adeguamento del fondo in caso di modifica contrattuale ex art. 106 del medesimo decreto legislativo, che comporta un aumento del valore contrattuale;



## *Al Prefetto della Provincia di Pisa*

VISTA la circolare prot.n. 5147 del 31/01/2020 del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie che detta disposizioni in merito all'obbligo di accantonamento;

INTESO provvedere, pertanto, all'adeguamento della quota di incentivo tecnico derivante dalla modifica oggetto del presente atto e al conseguente accantonamento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni citate in premessa, di approvare la modifica della convenzione stipulata con ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 90055170501 P.I. 02135810501, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane n. 2 , per il periodo 1° ottobre 2023-30 settembre 2024 mediante:

- a) incremento di ulteriori 18 posti di accoglienza presso i CAS attualmente attivati, pari all'aumento contrattuale di € 160.938,72 a cui va aggiunto il valore dei pocket money, dei kit d'ingresso e delle schede telefoniche effettivamente erogati, ai sensi dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (incremento entro il limite del quinto d'obbligo)
- b) sostituzione del materiale monouso con materiale lavabile come da specifiche tecniche indicate in allegato;

di ratificare gli effetti già prodotti nel corso di validità della convenzione per le assegnazioni aggiuntive di ospiti disposte per far fronte ad improcrastinabili esigenze di accoglienza correlate ai consistenti e continuativi flussi in ingresso che hanno interessato questo territorio, in particolare nell'ultimo anno;

di dare atto che la spesa deriva da obblighi di legge e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa dell'esercizio corrente;

di dare atto che il fondo per incentivi tecnici correlato al contratto in argomento, quantificato in iniziali 20.581,59 euro, risulta incrementato di ulteriori 3.389,69 euro a seguito delle modifiche contrattuali approvate con il presente atto;

di demandare al RUP e al Direttore dell'Esecuzione gli ulteriori adempimenti discendenti dal presente atto.

Pisa, *data protocollo*

IL PREFETTO  
D'Alessandro



*Al Prefetto della Provincia di Pisa*

## **ALLEGATO**

### **MODIFICHE CONTRATTUALI**

#### **SOSTITUZIONE MATERIALI MONOUSO CON MATERIALI RIUTILIZZABILI**

Oggetto:

Le specifiche tecniche di cui all'allegato 1-bis sono modificate come segue senza maggiori oneri a carico della Prefettura.

**Punto 2, lett. b):** il materiale è sostituito da analogo materiale lavabile riutilizzabile

**Punto 2, lett. d):** la frequenza di fornitura diventa BIMESTRALE

**LETTERA C, punto a):** il kit di lenzuola monouso è sostituito da analogo materiale lavabile riutilizzabile

**Punto 3:** la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di TRE mesi.

**LETTERA F:** il gestore si obbliga a dotare ogni struttura abitativa di una o più lavatrici, in base al numero di ospiti.